

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XLII (CXVI) Fasc. I

Comuni e memoria storica

Alle origini del comune di Genova

ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI
Genova, 24 - 26 settembre 2001



GENOVA MMII
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

I libri iurium della Repubblica Genovese: considerazioni di un diplomaticista

Gian Giacomo Fissore

Il lavoro editoriale che è anche l'occasione per l'incontro di queste giornate di studio ha enormemente ampliato e sicuramente stimolato la conoscenza e le possibilità d'indagine sulle modalità di costruzione e sulle funzioni dei *libri iurium* della repubblica genovese.

Con la comparsa proprio in questi giorni dell'ottavo volume di documenti (a cui occorre aggiungere un consistente e fondamentale tomo di introduzione) ha preso corpo un'impresa di mole quantitativamente notevolissima cui corrisponde un impegno editoriale caratterizzato da criteri metodologici che sono ormai divenuti un punto di riferimento.

In questo nostro mondo quasi soffocato dai dati quantitativi, qualche informazione d'ordine generale mi pare tuttavia ineludibile.

Dal punto di vista strettamente editoriale, i nove volumi editi dalla Società storica Ligure sotto la direzione di Dino Puncuh validamente coadiuvato dall'opera di Antonella Rovere, e concernenti circa 1241 documenti, di cui più di un'ottantina inediti, sono usciti tra il 1992 e il 2001¹; dieci anni esatti², che per un lavoro di edizione critica sono un tempo assai ristretto: il che ci dice molto dell'efficienza di una équipe che ha lavorato sotto lo stimolo costante di Dino Puncuh (che, tra l'altro, ha avviato altre iniziative

¹ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di M. BIBOLINI, S. DELLACASA, E. MADIA, E. PALLAVICINO, D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova-Roma 1992-2002 (Fonti per la storia della Liguria, I, II, IV, X-XIII, XV, XVII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII, XIII, XXIII, XXVII-XXIX, XXXII, XXXV, XXXIX); essi costituiscono il primo volume dell'impresa, e sono relativi all'edizione integrale del più antico fra i *libri iurium* genovesi, il *Vetustior*, integrato dagli apporti dei successivi registri fino al *Duplicatum*. L'edizione del secondo volume, contenente documentazione dei secoli XIV e XV, del quale ci sono pervenuti due esemplari, è in corso di elaborazione a cura di M. LORENZETTI e F. MAMBRINI.

² È esattamente il tempo in cui Dino Puncuh si augurava di poter concludere l'edizione, in apertura del volume di introduzione: *I Libri Iurium* cit., Introduzione, p. 15.

editoriali del peso, ad esempio, delle *Carte del monastero di S. Siro* curate da Marta Calleri e Sandra Macchiavello³ e ricordando in generale le pubblicazioni della nuova collezione delle *Fonti per la storia della Liguria*). Ma, in realtà, l'edizione dei *libri iurium* genovesi giunge a conclusione di lunghi anni di ricerche e di attività, il cui punto visibile di partenza è probabilmente da ricercare nel lavoro per l'edizione dei *Libri della Catena del comune di Savona*⁴, del 1986, e di cui occorre indicare come tappa fondamentale di preparazione quello che è stato il primo lavoro d'insieme sui *libri iurium* dei comuni italiani, presentato qui a Genova da Antonella Rovere nel 1988 in occasione del convegno promosso dall'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti sul tema: *Civiltà comunale: libro scrittura documento*⁵; in esso si dava conto delle ricerche in atto a Genova e dei progetti poi sfociati nell'edizione che, giunta ad un importante traguardo, qui stiamo opportunamente celebrando. Essa rappresenta, dunque, il frutto maturo di un'équipe che è attualmente la più agguerrita in Italia in questo campo specifico; e, non a caso, da quella che legittimamente possiamo definire la "scuola genovese", grazie anche al rapporto con i giovani ricercatori del Dottorato di Diplomatica che qui ha sede e ha Dino Puncuh come direttore, sono partiti stimoli concreti allo sviluppo di analoghi lavori in altre parti d'Italia, di cui si potrà avere una vivace panoramica negli interventi che seguiranno.

Mi pare doveroso, in sede di consuntivo sia pure provvisorio (sarà bene ricordare, infatti, pur nell'ovvietà della considerazione, che la sorte di queste iniziative di edizione critica è quello di diventare base e fondamento di ogni

³ *Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1328)*, a cura di M. CALLERI, S. MACCHIAVELLO, M. TRAINO, Genova 1997-1998 (Fonti per la storia della Liguria, V-VIII).

⁴ *I registri della catena del comune di Savona*, a cura di M. NOCERA, F. PERASSO, D. PUNCUH, A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXVI (1986), anche in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXI-XXIII e Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX-X); ma le sue ricerche preliminari trovano uno sbocco nel precedente saggio del 1984: A. ROVERE, *Libri "iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum" e livellarii della Chiesa genovese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/1 (1984), pp. 105-170.

⁵ A. ROVERE, *I "libri iurium" dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/2, 1989), pp. 159-199; l'argomento è stato ripreso in EAD., *I "libri iurium" delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione*, in *I protocolli notarili tra Medioevo ed Età Moderna*, Atti del convegno, Brindisi 12-13 novembre 1992, a cura di F. MAGISTRALE, in « Archivi per la storia », VI (1993), pp. 79-94.

tipo di ricerca per un lungo, a volte lunghissimo periodo e di diventare punto di riferimento per molte generazioni di ricercatori), porre l'accento sugli apporti di ambito più generale, di ordine metodologico ma anche storico in senso lato, che l'iniziativa genovese produce, in particolare, a favore dello sviluppo di una diplomatica innovativa, inserendosi autorevolmente in un panorama di edizioni critiche quantitativamente ricco, ma non sempre soddisfacente e rappresentando in ogni senso un evento storiografico di valenza generale, al di là degli apporti che essa offre allo studio specifico della storia della Repubblica di Genova.

Da un lato, emerge la scelta metodologica, rigorosamente coerente, per cui il testo di riferimento è sempre e soltanto il registro comunale, mentre tutti gli altri testimoni sono semplici addizioni da usare in nota, quand'anche siano gli originali e magari gli antigrafici del documento in registro. Il che ha significato il massimo sviluppo dei problemi connessi con la definizione della tradizione testuale – su cui ritornerò più avanti per qualche riflessione specifica – e costituisce uno dei contributi più rilevanti e più produttivi dello sforzo editoriale.

Dall'altro, come seconda faccia della stessa medaglia, l'uso sapiente di una strumentazione descrittiva delle diverse unità archivistiche e dei loro rapporti; l'edizione offre, infatti, un'ampia e utilissima gamma di sussidi, indici e repertori, fra cui è da segnalare, per preminenza assoluta, il Repertorio generale che mette in parallelo – con efficace completezza – la tradizione dei singoli documenti quali compaiono nei registri, fornendo per ciascuno di essi tutti gli elementi di autenticazione presenti, procedendo da quelli trasposti direttamente dall'originale a quelli dei successivi esemplari: informazioni fondamentali per valutare le proposte interpretative degli editori sulla natura dei singoli atti, come anche per individuare le scansioni cronologiche nella composizione delle successive e spesso intricate elaborazioni dei *libri iurium*, pervenutici in una forma finale solo apparentemente statica e definitiva⁶. Ma sempre in un'ottica limpidamente evidenziata: la rappre-

⁶ Tale infatti fu percepita dagli editori tra Otto e Novecento, e tale fu resa nelle loro per altro meritorie imprese, che ce ne trasmisero un'immagine di compattezza ed insieme di *Thesaurus* degli archivi di un comune, luogo in cui pescare a piene mani i materiali per la ricostruzione degli eventi del passato, in un'ottica più o meno consapevolmente positivista: si vedano le considerazioni in merito in A. ROVERE, *I "libri iurium" dell'Italia comunale* cit., p. 161; G.G. FISSORE, *Quintino Sella e il "Codex Astensis"*, in *Quintino Sella tra politica e cultura, 1827-1884*, Atti del Convegno Nazionale di Studi (Torino 1984), Torino 1986, pp. 229-243, soprattutto p. 236 e sgg.

sentazione senza deformazioni e senza elisioni di quella realtà diplomatica specifica e organicamente complessa qual è appunto ciascuno dei nove registri di *libri iurium* che gli archivi genovesi ci hanno conservato.

In effetti, Antonella Rovere identificava nel 1988 l'esemplarità del caso genovese nella « sua precocità... [che] discende direttamente dall'organizzazione, anch'essa precoce, di un sistema di cancelleria che Caffaro, ben conscio dell'importanza dell'evento *pro utilitate reipublice*, colloca nel 1122 »⁷. Una stretta connessione tra struttura documentaria e struttura burocratico-cancelleresca che subito evidenzia la grande funzione euristica di un'edizione critica come questa. Essa offre, infatti, un'analisi approfondita sui *libri iurium* genovesi, con brillanti e convincenti conclusioni sia sulla tradizione dei singoli atti sia nell'individuare i rapporti redazionali fra i vari volumi, innovando profondamente rispetto alla tradizionale valutazione degli studiosi precedenti e identificando con ipotesi "forti" una serie di volumi antichi ora perduti, che ampliano notevolmente l'immagine del Comune genovese come "elaboratore autonomo di documenti". Il diretto collegamento che si deve stabilire pertanto, da un lato, con l'organizzazione archivistica, dall'altro, con la formazione di un'avanzata "cultura cancelleresca", colloca, infatti, il fenomeno dei *libri iurium* ad un livello alto della vicenda istituzionale del Comune, con una capacità informativa che va ben al di là delle pur importantissime informazioni singole offerte dalla fonte intesa come puro accorpamento di atti giuridici autonomi, per ampliare il nostro sguardo verso l'azione consapevole di organizzazione ideologica finalizzata a delineare un quadro di dominio politico-territoriale chiaramente strutturato⁸.

Sulla nuova attenzione nei confronti del *liber iurium* come "documento/monumento" per eccellenza, in quanto dotato di una forza comunicativa autonoma e complessiva consapevolmente elaborata al momento della sua costruzione, si vedano le considerazioni di A. ROVERE, *Tipologia documentale nei Libri iurium dell'Italia comunale*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*, Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER e TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9), pp. 417-436.

⁷ A. ROVERE, *I "libri iurium" dell'Italia comunale* cit., p. 197.

⁸ Ma non necessariamente in forme irrigidite o canonizzate, bensì continuamente sottoposte, nella molteplicità e successione cronologica delle redazioni, a modificazioni mediante l'inserzione di documenti o la loro eliminazione, « privilegiando quelli che meglio rispondevano alla realtà politica del momento »: *Ibidem*, p. 164, dove giustamente si accentua il valore diacronico del *liber iurium* come fonte specifica, da contestualizzare per coglierne le specifiche funzioni storiche (*Ibidem*, p. 165 e sgg.).

Così, la preparazione di un'edizione di *libri iurium* si trasforma inevitabilmente, strada facendo, in un approfondito studio sulle modalità di produzione dei registri e dei loro rapporti con i documenti originali, in un'ottica che colloca i vari criteri impiegati, le diverse soluzioni adottate in tempi diversi, le riproduzioni in più copie dei registri comunali, la loro continuazione o interruzione e successiva eventuale ripresa, nell'ambito di una descrizione della cultura documentaria comunale come campo privilegiato dell'attività amministrativa: col risultato di offrire una specie di radiografia delle strutture portanti dell'istituzione stessa. Ora, appare evidente che un tale risultato non può che nascere da un atteggiamento che – è ormai fortunatamente un dato assodato – deve caratterizzare ogni tipologia di raccolta e assemblaggio di documenti: il rispetto assoluto della fonte documentaria nella forma in cui ci è pervenuta, e il conseguente rifiuto di ogni manipolazione dei criteri originari di produzione-redazione della fonte sulla base e in funzione di convenienze puramente pratiche di ricerca contentutistica. Per soddisfare i quali bastano tutta una serie di strumenti d'appoggio, quali indici e repertori vari, di cui ampio e mirato uso è stato fatto proprio nel piano di edizione genovese, e per facilitare i quali viene ora sempre più in soccorso l'edizione elettronica dei testi, come ha ben testimoniato l'iniziativa di Bartoli Langeli nell'ambito dell'edizione del Libro Rosso del comune di Fabriano (1998)⁹ e come risulta dalle iniziative di messa *on line* di edizioni critiche aperte all'uso dell'ipertestualità (penso in particolare alle iniziative del gruppo pavese che fa capo ad Ettore Cau e di cui ci parlerà Michele Ansani nel suo intervento), e questo non solo, certo, per le fonti documentarie.

È, in sostanza, l'approccio a quella che ho voluto, in una precedente occasione¹⁰, definire una “archeologia del documento” (per ovvia e forse banale analogia con la ben più divulgata diffusione del concetto codicologico di “archeologia del libro”), che, andando al di là del classico dualismo manualistico di ‘caratteri estrinseci’ ed ‘intrinseci’, giunge ad approdare ad un'indagine di valenza che potremmo definire “di storia d'archivio”, e dunque attenta alle integrazioni complesse, in cui la comprensione dei singoli

⁹ *Il Libro Rosso del comune di Fabriano*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, E. IRACE, A. MAIARELLI, 1, Fabriano 1998 (Fonti per la storia delle Marche, n.s. II, 1).

¹⁰ Cfr. G.G. FISSORE, *L'edizione dei “libri iurium” genovesi: una riflessione*, in « Nuova rivista storica », 77 (1993), pp. 437-444.

eventi documentari e della loro funzione appaia indissolubilmente legata ad una comprensione piena del contesto politico-amministrativo entro cui nasce e in cui è integrato: un'ottica – proprio, tra l'altro, come quella archeologica – in cui tutti i dati anche minimi divengono significativi per l'integrazione del frammento entro il contesto storico di cui ha fatto parte¹¹. Un approccio tanto più funzionale se applicato, appunto, ad organismi seriali, in cui singoli atti sono insinuati in una struttura compatta, che di per sé implica una fase innovativa del rapporto fra istituzione e documentazione: è la “forma-libro” che, in molti contributi degli ultimi anni del secolo ormai passato – e citerò solo i nomi di Attilio Bartoli Langeli e Paolo Cammarosano fra i più significativi¹² – è stata indicata come uno dei più originali apporti della cultura comunale al sistema documentario medievale; e per cui, più recentemente, Hagen Keller ha parlato di una vera e propria “rivoluzione documentaria” a proposito della produzione comunale di documentazione “interna”¹³.

Al di là di quello che appare quasi un *topos* letterario, sia pure funzionale e pur sempre al primo posto fra le motivazioni che i documenti stessi ci riferiscono, la necessità cioè di un assemblaggio dei documenti sparsi per evitarne dispersioni e difficoltà di consultazione, nonché per assicurare l'integrità fisica degli originali proteggendoli da un uso intensivo, appare del tutto evidente che una simile impostazione del problema amministrativo accoglie in sé le esigenze nate da una maggiore consapevolezza – da parte dei comuni italiani – dei problemi archivistici e di quelli giuridico-documentari legati alla diretta responsabilità dell'amministrazione comunale nei propri confronti e in quelli della comunità dei cittadini: aspetti evidenziati sia dai tanti e ben noti episodi che documentano i complessi problemi posti alle amministrazioni cittadine dalla scomparsa di atti d'archivio e del loro neces-

¹¹ In questa direzione, è esemplare il lavoro di A. ROMITI, *L'Armarium comunis della Camara Actorum di Bologna*, Roma 1994 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti XIX).

¹² A. BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale. L'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, I, pp. 5-21 e soprattutto p. 9 e sg.; P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Firenze 1991, p. 144 e sgg.

¹³ H. KELLER, *La “rivoluzione documentaria” nei comuni italiani*, in *Storia del medioevo italiano, VII: Scritture e memoria del potere*, a cura di G.G. FISSORE, Roma-Bari, in corso di stampa.

sario rifacimento¹⁴ sia dalle norme statutarie che si preoccupano di disciplinare l'emissione da parte di uffici comunali di atti a favore di singoli cittadini¹⁵.

L'adozione di questa tipologia documentaria – e gli studi introduttivi all'edizione genovese, da quello iniziale agli altri dedicati ai singoli volumi dell'edizione, sono in questo preziosi – mette infatti in evidenza alcuni momenti essenziali di riflessione ed elaborazione che coinvolgono direttamente il funzionamento dell'istituzione comunale ed implicano scelte caratterizzanti:

- a) i metodi complessi e diversificati di raccolta, predisposizione e trascrizione dei singoli atti, che possono andare da un semplice travaso di dossier archivistici a forme assai impegnative di programmi di ricerca e di riorganizzazione documentaria, mediante la selezione di molte fonti diverse¹⁶;

¹⁴ A. ROVERE, *I "libri iurium" dell'Italia comunale* cit., p. 180 e sg.; per il caso esemplare della duplicazione del *liber Settimo* negli apografi *liber A* e *Duplicatum*, si veda *I Libri Iurium* cit., Introduzione, p. 119 e sgg. Una colorita analisi delle difficoltà archivistiche di un comune ci è fornita, ad esempio, da un documento del 1273 da cui risulta che, nell'ambito di un patto fra i comuni di Asti e di Chieri, il primo si fosse impegnato a restituire un precedente documento di alleanza (a questo punto da considerarsi annullato); tuttavia « cum dictum instrumentum semel et pluries cercatum fuerit ac eciam requisitum per sapientes et notarios comunis Astensis et reperiri non potuerit ullo modo nisi per exemplum dicti instrumenti scripti in libro in quo reperiuntur scripta exempla instrumentorum pertinencia ad comune Astense; idcirco... potestas Astensis precepit michi Henrico notario ut dictum instrumentum reffererem secundum tenorem abreveamenti eiusdem et secundum tenorem exempli dicti instrumenti in libro superius nominato... ». Cfr. *Il "Libro Rosso" del Comune di Chieri*, a cura di F. GABOTTO, F. GUASCO DI BISIO, Pinerolo 1918 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LXXV), p. 21, n. 15; G.G. FISSORE, *Procedure di autenticazione del secolo XIII in area comunale ad Asti: verso un'organizzazione burocratica della documentazione*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », 81 (1983), pp. 763-784.

¹⁵ Rinvio alle considerazioni fatte in G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento* cit., pp. 99-128. Ma per un'ampia disamina dei problemi connessi al rapporto fra notariato e istituzioni comunali, e a quelli dell'autenticazione in collegamento con la collocazione dei notai nel quadro del funzionariato comunale, è da vedere D. PUNCUH, *La diplomatica comunale in Italia dal Torelli ai giorni nostri*, in *La diplomatique urbaine en Europe* cit., pp. 383-406 e soprattutto pp. 388-398, con ampie esemplificazioni tratte dalla documentazione genovese di cui qui stiamo trattando.

¹⁶ Uno dei casi più clamorosi e più noti di costruzione di un *liber iurium* attraverso un'ampissima ricerca archivistica preliminare è costituito dai *Pacta et conventiones* di Vercelli, che « conservano una stragrande maggioranza di documenti in originale (349 su 394); il che

- b) i metodi di autenticazione, probabilmente legati – in misura spesso ancora indecifrabile – sia all’uso che del volume si intende fare nell’ambito dell’amministrazione sia alle diverse prassi redazionali dei notai-funzionari delegati all’opera, con prevalenza a volte di originali a volte di copie semplici, altre ancora di copie autenticate singolarmente o a gruppi o mediante un *praeceptum* generale di autenticazione¹⁷;
- c) la collocazione fisica del volume e la frequente duplicazione o addirittura moltiplicazione dei registri per una loro destinazione plurima in uffici diversi, in rapporto ai diversi impieghi amministrativi loro assegnati: il punto, questo, di più difficile individuazione, salvo che per sporadiche notizie, ma se non altro leggibile dal fatto che copie multiple di un *liber* presentano continuazioni ed ampliamenti assai diversi, legati evidentemente ad una contiguità anche fisica con ambienti amministrativamente diversi¹⁸.

L’esemplarità del caso genovese, come lucidamente aveva dimostrato il saggio già ricordato di Antonella Rovere, è anche sotto questo aspetto assai illuminante, e costituisce uno dei risultati ed insieme degli stimoli più importanti verso futuri ampliamenti degli orizzonti della diplomatica comunale.

L’elaborazione dei *libri iurium* sembra procedere a Genova partendo, con il codice del sec. XII, deperdito e copiato poi nel *Vetustior*, da una funzione eminentemente interna all’amministrazione, con una prevalenza di copie semplici¹⁹ che sembra esaltare soprattutto la funzione dell’*armarium publicum* come elemento fondante della capacità autenticatoria, secondo

presuppone l’uso da parte dei notai redattori di un grande numero di minute e cartulari, nei quali non solo doveva essere stata operata una scelta del materiale da inserire nel *liber*, ma questo doveva essere già stato preliminarmente ordinato per essere poi trasferito nei volumi con quell’ordine logico e con quella precisione redazionale così singolari»: A. ROVERE, *I “libri iurium” dell’Italia comunale* cit., p. 170.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 183-187.

¹⁸ *Ibidem*, pp. 179-182.

¹⁹ La presenza di testi epigrafici (*I Libri Iurium* cit., I/1, n. 59, p. 98 e sgg.; cfr. EAD., “*Rex Balduinus Ianuensibus privilegia firmavit et fecit*”. *Sulla presunta falsità del diploma di Baldo vino I in favore dei Genovesi*, in «*Studi medievali*», XXXVII, 1996, p. 95 e sgg.) e di numerose minute o copie semplici fa intravedere un modello di raccolta onnicomprensiva di materiali da presentare come rappresentazione insieme ideologica e funzionale del patrimonio documentario del comune. Per la complessità delle fonti di riferimento per la costruzione del *liber* del secolo XII, cfr. *I Libri Iurium* cit., Introduzione, p. 29 e sgg. e soprattutto pp. 31-36.

quanto sarà teorizzato dalla dottrina fra XII e XIII secolo²⁰. L'elaborazione prosegue lungo questa linea con la redazione, nel 1229, del *liber iurium* su mandato del podestà Iacopo Baldovini, illustre giureconsulto bolognese, che ancora proietta nel codice un modello essenzialmente rivolto ad un uso amministrativo interno; solo nel richiamo all'orgoglio civico possiamo cogliere un riflesso proiettato verso l'esterno, ma in cui però uno specifico uso giuridico autonomo degli atti rimane solo sullo sfondo²¹. Ma è mutato l'ambiente culturale: ora il problema dell'autenticazione e dunque del riuso dei documenti è più strettamente sottoposto al controllo dei formalismi notarili-cancellereschi, con l'evidente applicazione di una complessa – e molto probabilmente ancora sperimentale – casistica di operazioni autenticatorie, rivolte ad antigrafì provenienti da forme diverse, dall'*instrumentum* all'imbreviatura al *registrum* comunale “*manu publica scripto*”²². Con il *Vestitior* – che è poi il primo dei registri materialmente conservatoci e che fu elaborato su mandato podestarile del 1253 – si approda ad un'elaborazione con validità “*erga omnes*”, chiaramente espresso dal *praeceptum* podestarile che rende la raccolta utilizzabile sia in rapporto con gli interessi collettivi sia

²⁰ Cfr. P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, II parte, Mantova 1915, p. 23, ed. anast., Roma 1980 (Studi storici sul notariato italiano, V), p. 119; G. NICOLAJ, *Originale, authenticum, publicum: una sciarda per il documento diplomatico*, testo presentato nel settembre 1999 al Seminario della Commission Internationale de Diplomatie, Princeton, Institut for Advanced Study, in corso di stampa (il lavoro è attualmente accessibile su «*Scrineum*. Saggi e materiali on line di scienze del documento e del libro medievali », 2, 2000; <http://dohc.unipv.it/scrineum/scrineum.htm>).

²¹ *I Libri Iurium* cit., Introduzione, p. 45 e sgg. Il testo del prologo al *liber* del 1229 *Ibidem*, I/2, p. 3.

²² *Ibidem*, Introduzione, p. 49 e sgg. Davvero straordinaria la cura e l'attenzione posta dai trascrittori nel riprodurre in forme imitative gli originali, e nel descrivere minuziosamente i caratteri estrinseci nelle formule di autenticazione, con particolare cura nella descrizione fisica dei sigilli. Ben diverso il comportamento riscontrabile, per esempio, nei *libri iurium* astigiani rimastici (il frammento del *Codex Ogerii Alferii*, della fine del sec. XIII, e il *Codex Astensis*, dell'inizio del terzo decennio del sec. XIV), in cui l'unico elemento di imitazione nei documenti solenni (essenzialmente il monogramma dei diplomi imperiali) è inserito in fine di testo, in forme diplomatisticamente non significanti e quindi in funzione più di ornamentazione prestigiosa che non di riferimento tecnicamente rilevante: cfr. G.G. FISSORE, *La costruzione del Codex Astensis: una tormentata impresa*, in *Le miniature del Codex Astensis. Immagini del dominio per Asti comunale*, a cura di G.G. FISSORE, Asti 2002, p. 26.

con quelli dei singoli²³. Un riflesso chiaro ed evidente, come fu già chiaramente enunciato da Antonella Rovere nel volume introduttivo del 1992, dei mutamenti che avvengono all'interno delle strutture amministrative comunali e dei nuovi rapporti che si elaborano fra capacità autenticatoria e modelli documentari nell'ambito di una struttura cancelleresca in progressiva espansione e diversificazione²⁴.

A questi segue la redazione del cosiddetto volume *Settimo*, la cui redazione, su mandato podestarile del 1267, e priva di prologo o di ogni altra formula introduttiva di prestigio, consiste in una duplicazione del *Vetustior* ad opera quasi esclusiva di due notai, Guglielmo di San Giorgio e Guiberto di Nervi. La sua caratteristica peculiare è quella di una totale adesione all'antigrafo, al punto da far coincidere in molti casi il cambio-carta, o di mancarlo per poche parole; nello stesso tempo, le formule di autentica del *Vetustior* non vengono trascritte, bensì semplicemente e pedissequamente sostituite da quelle dei nuovi esemplatori²⁵. Il che fa pensare ad un modello di comportamento documentario in cui la funzione assegnata alla nuova redazione, rispetto all'antigrafo, sia sostanzialmente simile, ma richieda una operazione di aggiornamento che leghi strettamente e direttamente il mandato podestarile con la redazione e l'autenticazione dei documenti: non, dunque, un'attenzione specifica alla tradizione testuale, che nei testi precedenti rinvia comunque sempre al singolo documento originale o autentico conservato in archivio, quanto piuttosto una esplicita volontà di dotare la documentazione riprodotta nel volume di una propria autonoma validità, sempre esplicitata attraverso, appunto, i rapporti burocratico-cancellereschi stabiliti tra il podestà e i suoi funzionari.

Mi pare oltremodo interessante che a questo registro sia stato annesso ad opera di Iacopo Doria, il noto annalista della battaglia della Meloria, negli

²³ « in quorum pres[entia dictus potestas sta]tuit et laudavit quod ea que in [hoc volumine scri]bentur eandem [habeant] vim et for[tiam cum] originali»: cfr. *I Libri Iurium* cit., I/1, p. 3.

²⁴ *I Libri Iurium* cit., Introduzione, p. 64. La funzionalità dell'operazione, esplicitata nel prologo come accorpamento di fonti diverse « ut... in uno volumine commodius conservetur » (*Ibidem*, I/1, p. 3) è sinteticamente espressa nella formula versificata con cui il redattore conclude la sua opera, definendola « opus... generale » (*Ibidem*, Introduzione, p. 66), il che rinvia evidentemente ad un'ottica in qualche misura totalizzante e definitiva.

²⁵ *Ibidem*, p. 73 e sgg.

anni successivi al 1280, in cui sappiamo essere stato nominato «custos pro comuni tam privilegiorum quam etiam registorum et aliarum scripturarum communis»²⁶, un indice per materia annotando «l'argomento dei documenti nello stesso ordine in cui si trovano nel registro e aggiungendo poi solo l'indicazione delle carte in cui sono contenuti quelli dello stesso argomento»²⁷. Escludendo il fatto che il nucleo attribuito al *liber iurium* del 1229 appare frutto di una scelta genericamente omogenea di documentazione relativa “agli esteri”, compare qui per la prima volta in termini analitici una attenzione all'uso funzionale dei *libri iurium*, non a caso da parte di un funzionario dalle amplissime e ben definite funzioni archivistiche, che come sappiamo da un singolo noto episodio, dovette misurarsi con il difficile reperimento di un documento di grande rilevanza come era il privilegio di Innocenzo IV in forza del quale fu annullato l'interdetto contro la città²⁸.

Questo apparentemente nuovo atteggiamento, in cui sembra ormai prevalere, sulla difesa complessiva e tesauroizzata della documentazione, una sua riproduzione con specifiche finalità d'uso, si travasa in modo evidente nei cronologicamente successivi *Liber A* e *Duplicatum*, prodotti in parallelo dallo stesso notaio Rolandino de Riccardo su mandato podestarile del 1301. Appare, infatti, indicativo, nei prologhi di questi libri²⁹, che il codice *Vetustior*, dato per scomparso nel corso dell'insurrezione guelfa del 1296-1297, sia definito come «quoddam volumen sive registrum in palacio communis ad usum deputatum continuum»³⁰.

²⁶ *Ibidem*, p. 74 e sgg.

²⁷ *Ibidem*, p. 75.

²⁸ G. ARNALDI, *Gli annali di Iacopo d'Oria, il cronista della Meloria*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento*, per il VII centenario della battaglia della Meloria, Genova 24-27 ottobre 1984 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIV/2, 1984), p. 613 e sgg.

²⁹ Per quello del *Liber A*, cfr. *I Libri Iurium* cit., Introduzione, p. 118; per quello del *Duplicatum*, *Ibidem*, p. 128.

³⁰ È un'espressione limpida ed efficace per individuare una categoria di atti d'uso burocratico e in funzione amministrativa, il che sembra necessariamente implicare una consapevole distinzione rispetto ad altri strumenti, percepiti evidentemente in funzione più accentuatamente archivistico-conservativa e di garanzia: proprio come vengono in effetti configurati nel prologo i due registri “gemelli” *Liber A* e *Duplicatum*. Ne emerge, mi pare, una più nitida e raffinata percezione delle complessità burocratiche e funzionali legate alla strutturazione e al funzionamento degli uffici comunali.

In questi prologhi, ampi ed enfatici, nel sottolineare la perdita del codice *Vetustior*³¹ e il fatto che nelle disponibilità del comune sia rimasto unicamente il *volumen* del *Settimo*, si enuncia il mandato del podestà genovese a trarne due copie per evitare ogni rischio di definitiva perdita dei contenuti. Pur in un caso di evidente produzione parallela come questo, l'organizzazione del materiale differisce profondamente: dei due, solo il *Duplicatum*, sia nella ripresa del nucleo fondamentale, rappresentato dalla somma delle raccolte dei perduti manoscritti del sec. XII e del 1229, sia nella parte costruita mediante il reperimento di nuovi documenti, è ordinato per raggruppamenti tematici di tradizionale stampo geografico, e sia pure elaborati in forme più razionali di quelle empiriche adottate *a posteriori* da Iacopo Doria per il codice *Settimo*. E le conclusioni di Eleonora Pallavicino nella bella introduzione al VI volume mi paiono assai convincenti nell'individuare le puntuali ragioni storiche che sembrano aver guidato la raccolta e l'ordinamento degli atti in funzione dei rapidi mutamenti del quadro istituzionale che stavano avvenendo proprio in quel torno di tempo³².

L'autenticazione dei documenti assume qui ormai tutta l'attenzione e precisione che nasce da una normalizzazione delle procedure avvallate da un'adesione esplicita alle elaborazioni dottrinarie *dell'ars notariae*³³. Le formule adottate identificano con precisione la natura degli antigrafici, ne definiscono con analitica e rigorosa attenzione gli aspetti estrinseci rilevanti (sigilli, carte partite, segni speciali), ma evidenziano senza più alcuna remora anche il valore pubblico delle scritture comunali su registro³⁴.

Nella sequenza dei *libri iurium* genovesi, mi pare si possano cogliere interessanti e significative evoluzioni di modelli documentari. Nel *Vetustior*, del 1253, pare di cogliere l'ultimo risultato di una tendenza, quella probabilmente legata al primo periodo comunale, a considerare i registri di documenti come duplicati di garanzia, raccolte statiche e quantitative più che qualitative e selettive della documentazione archivistica. E tuttavia all'interno dei tre nuclei che lo costituiscono emergono comportamenti diffor-

³¹ In realtà ricomparso più tardi, ma in circostanze a noi ignote e destinato alle note vicissitudini che lo riportarono a Genova solo nel secondo dopoguerra: cfr. *Ibidem*, p. 12 e sgg.

³² *I Libri Iurium* cit., I/6, p. XXXV e sgg.

³³ Si vedano le nitide analisi delle formule autenticatorie impiegate nel registro *Ibidem*, p. XI e sgg.

³⁴ *Ibidem*, p. XVII.

mi, utili a segnare un'evoluzione che fa in certo modo del *Vetustior* anche il momento del trapasso a nuove forme di utilizzazione dei *libri iurium*. Dalla preponderanza delle copie semplici e dall'almeno apparentemente ridotto interesse per un eventuale riuso delle copie trascritte quale si può constatare nel nucleo attribuito al manoscritto del secolo XII, si passa al testo del codice del 1229, dotato di un prologo dai temi assai tradizionali, che razionalizza l'operazione in funzione della salvaguardia dei documenti d'archivio e nello stesso tempo ne proietta la funzione soprattutto nel campo di una strumentazione ideologica di amor patrio e di stimolo al bene operare dei cittadini. Dal punto di vista contenutistico, gli editori hanno sottolineato un'evidente cernita degli atti esclusivamente in funzione degli "affari esteri" e un tradizionale accorpamento per aree geografiche. Il testo che ci è pervenuto, quello del *Vetustior*, riproduce le due precedenti raccolte, integrandole con una serie di successive aggiunte che arrivano fino al 1295³⁵.

Ma già il confronto fra il prologo della raccolta del 1229 con quello premesso al *Vetustior* del 1253 ci guida a notare due grandi differenze. Nel primo si parla esclusivamente di atti singoli « dispersi... adeo quod, quando expediebat dicto comuni, sine difficultate maxima non poterant inveniri »; pertanto il podestà « dictas conventiones et privilegia in unum volumen gradatim per manus publicas redigi fecit » al fine di salvaguardarne esclusivamente l'integrità fisica e insieme la consultabilità immediata³⁶. Come si vede, quasi *en passant*, in quella sintetica e unica espressione « per manus publicas » si affronta il problema di un eventuale riuso documentario dei testi trascritti. Al contrario, nel prologo del 1253 si parla solo più di registri contenenti atti rilevanti per il comune – e questo è certo coerente con l'immagine di uno dei comuni più avanzati nell'adozione di scritture su registro, di cui abbiamo attestazioni anticipate alla prima metà del sec. XII³⁷ –; e mentre si ri-

³⁵ *I Libri Iurium* cit., Introduzione, pp. 45-55.

³⁶ I fini pratici, di reperimento e di conservazione sono i soli a cui si dedica attenzione con solenni forme retoriche, che ben si accordano, proprio in chiusura, con l'apertura ad una funzione civico-patriottica di stimolo « ad manutenendum honorem et commodum iam dicti comunis ». Ne emerge, in forme letterariamente studiate, un'icastica immagine dell'archivio comunale visto essenzialmente come raccolta di documenti singoli, nei confronti dei quali si procede per fini che potremmo definire come aggiuntivi e accrescitivi della fruibilità degli stessi, senza alcun proposito esplicito di modificazione o sostituzione del loro *status* di radici prime dei diritti e del potere. Per il testo, vedi sopra, nota 21.

³⁷ *I Libri Iurium* cit., Introduzione, pp. 193 e sgg., 197 e sgg.

duce a un rapido accenno la funzione archivistica riferita sia alla difficoltà di reperimento dei singoli atti sia alla comodità di una riunificazione dei molti atti comunali trascritti in «plu[ribus volumi]nibus registorum... in uno volum[ine]», dall'altra si accentua con espressioni di ampiezza e precisione significativa il valore probatorio del registro in quanto prodotto su preciso mandato podestarile, definito secondo le formule ormai consuete nel secolo XIII³⁸. Su questo aspetto cade ora l'enfasi formale del prologo, mentre la stessa enfasi nel 1229 era stata destinata alle motivazioni per così dire patriottiche dell'operazione.

I tre blocchi, convincentemente identificati dagli editori, hanno quindi fisionomie già diversificate, con obiettivi non dissimili, ma comunque riconducibili ad esigenze sempre diversamente bilanciate, che trovano una immediata e chiara corrispondenza nelle diverse formalità redazionali quali emergono dalle analitiche identificazioni della tradizione documentaria messeci a disposizione nell'edizione³⁹.

³⁸ Per il testo, vedi sopra, nota 22.

³⁹ Infatti, da un lato l'edizione dei *libri iurium* genovesi ci offre uno straordinario repertorio e una gamma variegata di formule e di tecniche autenticatorie (non di rado commiste: *I Libri Iurium* cit., I/4, p. VI), nonché un dispiegarsi di fonti molteplici, a volte compresenti nei registri (si veda, ad esempio, il caso della trascrizione sia di una minuta preparatoria sia dell'originale nel documento *Ibidem*, I/1, n. 149, p. 218 e sgg.), o, più spesso, impiegate nell'elaborazione dei testi trascritti in registro, con estrema attenzione all'identificazione dei vari passaggi da antigrafo ad apografo e alla precisa definizione/descrizione delle forme diplomatiche degli antigrافي (fra i tanti, si veda il caso del documento *Ibidem*, I/4, n. 726, p. 204, dove si identificano complicati percorsi attraverso originali in *mundum*, originali in registro e copie autentiche in registro): tutta una strumentazione utilissima per valutare diacronicamente l'evolversi di prassi e teorie documentarie sia in ambito notarile sia nell'ambito del funzionariato comunale. Dall'altro, nella presentazione delle vicende legate alla tradizione testuale (grazie al reperimento di tutti i testimoni ancora esistenti in archivio) l'edizione ci offre il modo – soprattutto nel caso dei documenti istituzionalmente più rilevanti – di cogliere la vitalità delle loro funzioni e del loro conseguente impiego nel medio e lungo periodo. Di particolare rilievo, per l'inevitabile moltiplicazione della tradizione testuale, è il fenomeno dei documenti pattizi, la cui sinallagmaticità è particolarmente evidenziata da formule speculari e da tecniche di autenticazione incrociata: a puro titolo di esempio, si veda, per l'ambito precipuamente cancelleresco, l'alleanza fra Raimondo Berengario IV, conte di Barcellona e i Genovesi, *Ibidem*, I/2, n. 297, p. 62 e sgg., e le concessioni ai Genovesi di Raimondo V di Tolosa, *Ibidem*, n. 362, p. 231 e sgg.; e, per l'area degli atti comunali, il patto fra Genova e Ancona, *Ibidem*, n. 355.1 e 355.2, p. 200 e sgg., o, ancora, i documenti del 1288 relativi alla pace fra Genova e Pisa, *Ibidem*, I/7, nn. 1201 e 1209, pp. 131-134 e 217-220; si vedano le osservazioni *Ibidem*, I/6, p. XII e sgg.

Ma il *Vetustior* appare anche come l'anello di passaggio ad una nuova fase di fruizione ed organizzazione dei *libri iurium* genovesi: circa un quindicennio dopo l'inizio della sua redazione, con mandato podestarile del 1267 si ricorre – come abbiamo già detto – ad una sua riproduzione conservataci del cosiddetto *Settimo*, privo purtroppo di prologo o di altre indicazioni generali, per cui la data di redazione è stata ricavata solo da alcune formule di autenticazione interne al manoscritto. Ciò che conta, tuttavia, sono le conclusioni evidenziate dalla ricerca degli editori, da cui si evince come le destinazioni di *Vetustior* e di *Settimo* dovessero essere ben distinte: il primo, con tutta probabilità, fu destinato alla conservazione in cancelleria⁴⁰, mentre la sua copia in *Settimo* dovette trovarsi impiegata nell'archivio comunale, dove poté essere consultato e ampiamente annotato da Iacopo Doria negli anni successivi al 1280, anno della sua nomina a capo dell'archivio⁴¹. Già solo questa duplicazione, a cui occorre aggiungere la quantità e qualità delle note marginali di Iacopo Doria, tutte rivolte a stabilire e facilitare i rapporti fra il registro e i documenti dell'archivio⁴², ci parlano di una più esplicita – e preponderante – funzione pratica, d'ordine burocratico, dei *libri iurium*.

Ora, se la preminenza di esigenze pratiche è sfociata, nel terzo quarto del XIII secolo, nella produzione di due registri in cui si sono semplicemente unificati precedenti registri diversi, molto significativo – per indicare l'urgere di queste esigenze – mi pare l'aggiunta al *Settimo*, operata da Iacopo Doria pochi anni dopo, di un indice ragionato, raggruppando con rinvii alle carte del manoscritto « omnia que pertinent ad unum factum »⁴³.

Di questo spostamento dell'ottica nella costruzione dei *libri iurium* danno conto con analitica attenzione i prologhi premessi ai successivi due codici, redatti entrambi da uno stesso notaio, Rolandino de Riccardo, su mandato comunale del 1301 e con l'intervento organizzativo, se così possiamo dire, di Porchetto Salvago, probabilmente un tecnico del diritto: il *Duplicatum* e il *Liber A*⁴⁴.

⁴⁰ *I Libri Iurium* cit., Introduzione, p. 75.

⁴¹ *Ibidem*, p. 74 e sgg.

⁴² *Ibidem*, I/4, p. XVIII e sgg.

⁴³ *Ibidem*, Introduzione, p. 75 e sgg.

⁴⁴ *Ibidem*, pp. 119 e sgg. e 127 e sg. È da segnalare la distinzione fra i modi di costruzione dei due testi "gemelli", distinzione che il redattore, il notaio Rolandino de Riccardo, introduce

Il loro testo è composto con particolare attenzione formale. Si apre, infatti, con quella che appare a tutti gli effetti una “arena” in cui si enunciano enfaticamente sia il potere e il prestigio della città, evidenziati dall’enumerazione amplissima delle tipologie giuridico-documentarie che ne costituiscono la base (« tam in concessione privilegiorum a Romanis pontificibus et imperatoribus ac aliis orbis regibus et principibus indultorum quam in contractibus feudorum, fidelitatum, acquisitionum, hominum et iurium emptionum et donatione castrorum, terrarum et locorum, conventionum, pactorum, instrumentorum pacis et treugarum... »), sia i fini generali archivistico-documentari (« ut omnia annotata in registrarum voluminibus in posterum successive et dilucide conserventur »), sia ancora i fini esortativi: « ad manutenendam et exaltandam rem publicam ». Segue una “narratio” che ricorda l’evento specifico, la guerra civile fra il 1296 e il 1297, nel corso della quale fu distrutto « quoddam volumen sive registrum in palacio comunis ad usum deputatum continuum »⁴⁵. Da queste considerazioni è fatta derivare la decisione del Comune di riprodurre in copia l’unico volume rimasto (e cioè il cosiddetto *Settimo*) con l’aggiunta di tutti gli altri documenti pertinenti al Comune; la decisione si trasforma a questo punto in un esplicito mandato rivolto al notaio redattore e ad un personaggio delegato alla ricerca dei nuovi documenti da inserire. Il testo si segnala non solo per l’elaborazione retorica, ma anche per l’attenzione analitica agli aspetti documentari e archivistici dell’operazione: preoccupazioni che troveranno ulteriore esplicazione in un breve prologo inserito dal notaio Rolandino, il redattore appunto, all’inizio della seconda parte, quella innovatrice, del *Liber A*⁴⁶.

nel prologo di *Duplicatum*. In essa compare, rispetto al testo trascritto nel *Liber A*, un’ampia aggiunta esplicativa dei criteri e dei metodi di redazione, nonché del rilevante apporto di Porchetto Salvago nel reperimento e nell’individuazione degli antigrafici; a cui segue la spiegazione dei motivi e dei criteri della suddivisione e dell’ordinamento – entrambi innovatori sempre rispetto al libro “gemello”, ma anche a tutta la tradizione precedente – del contenuto documentario.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 119 e sgg.

⁴⁶ « Infrascriptas conventiones, privilegia, laudes, instrumenta et multa diversorum negotiorum generum acta fecit addi et poni in registro nobilis vir Porchetus Salvaigus quondam Guillelmi per me Rollandinum de Richardo notarium, que quidem non erant in registro, sed ipsas inveniit in sacristia communis et in aliis diversis locis ac etiam in cartulariis plurium notariorum civitatis Ianue »: *Ibidem*, p. 120. Qui, evidente, balza agli occhi una concezione della documentazione comunale in cui ad una situazione oggettiva di dispersione addirittura anche fuori ufficio (« ac etiam in cartulariis plurium notariorum civitatis ») si provvede attraverso una razionaliz-

Anche queste due redazioni si basano, dunque, sul nucleo di registri antecedenti, travasati attraverso il libro *Settimo*, che gli editori hanno ampiamente provato essere l'antigrafo. Ma mentre il *liber A* riprende integralmente il *Settimo*, a cui aggiunge la parte innovatrice dovuta alle ricerche di Porchetto Salvago, nel *Duplicatum* si dà finalmente una risposta tecnicamente più efficace ai problemi di reperibilità e consultabilità delle singole unità documentarie. Dotato di un indice ampio ed analitico, esso finalmente corrisponde ad una nuova e sistematica distinzione del materiale documentario su basi geografiche, arrivando così a costituire uno strumento che possiamo considerare come totalmente autonomo (rispetto al corrispondente materiale archivistico) nelle sue capacità sia di rappresentazione della consistenza giuridica del dominio cittadino, sia di efficace strumento per una riproduzione non mediata dei contenuti giuridicamente rilevanti: dunque, come primario punto di riferimento per la documentazione sia interna all'amministrazione sia *erga omnes*.

Sono evidenti, e qua e là ne ho dovuto accennare anch'io in questa rapida sintesi, le interazioni fra storia istituzionale e storia documentaria che

zazione non solo di aggregazione archivistica, ma poi, grazie agli indici e all'ordinamento sistematico adottato in *A*, di riorganizzazione tematica orientata a precisi fini istituzionali del comune. Nel caso di questi espliciti riferimenti ad una documentazione di interesse comunale rimasta "in mano" e dunque almeno parzialmente gestita da notai non più, o non sempre, direttamente legati all'officialato comunale, si potrebbe vedere uno dei casi in cui il comune, nell'impiegare peso e dottrina notarile per la propria documentazione, dovette fare i conti con l'ampia autonomia gestionale delle imbreviature e dei cartulari da parte dei notai rogatari: si vedano le considerazioni in tal senso – come modello di un'interazione fra esigenze burocratico-cancelleresche delle istituzioni urbane e quelle dell'autonomia e del prestigio del documento notarile – che ho espresso in G.G. FISSORE, *Il notaio ufficiale pubblico dei comuni italiani*, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, a cura di P. RACINE, Piacenza 1999, p. 47 e sgg.; e le belle pagine dedicate a « notai e città nell'Italia del comune » da A. BARTOLI LANGELI, *Il notaio*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (Secoli XIII - metà XIV)*, Atti del XVII congresso Internazionale di studi, Pistoia 16-19 maggio 1997, Pistoia 2001, p. 29 e sgg.; sul tema specifico, è stimolante la proposta di ribaltare a favore dell'autonomia comunale l'azione fondante per lo sviluppo documentario in ambito cittadino, a scapito del prestigio e del potere notarile, che ha buone ragioni, mi pare, soprattutto in ambito genovese: D. PUNCUH, *La diplomazia comunale* cit., *passim* e in particolare p. 406; e, ancora, le convincenti riflessioni di A. BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del convegno, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/1, 2001; Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2001), pp. 72-101, soprattutto p. 96 e sgg.

emergono dall'incontro ravvicinato con i *libri iurium* genovesi: e anche sotto questo aspetto le introduzioni dei curatori e le approfondite analisi sulla tradizione testuale e sulle tracce marginali di uso e consultazione posteriore arricchiscono il contributo di una simile impresa all'approfondimento di una visione integrata degli avvenimenti politico-istituzionali con quelli documentari e archivistici.

* * *

Questa rapidissima – e, dunque, inevitabilmente sommaria – rassegna dei più antichi, e tra loro organici, *libri iurium* genovesi, basata sul prezioso lavoro di analisi condotto dagli editori, vuole semplicemente delineare quello che mi è parso insieme il tema più stimolante e il contributo più rilevante offerto dalla nuova edizione: il valore strutturale e sostanziale, in senso storico latamente inteso, della definizione dei metodi di organizzazione documentaria, dal punto di vista strettamente diplomatistico, dei *membra disiecta* di un archivio nel passaggio a forme sistematiche di scritture seriali. In sostanza, l'importanza dell'individuazione e definizione delle operazioni di autenticazione attuate nella costruzione dei singoli volumi di atti comunali: un'operazione che tutti i diplomatisti sanno quanto spesso sia impervia e incerta, ma essenziale al nostro impegno di editori di fonti documentarie.

Certo, il mio intervento non ha potuto che sfiorare il tema. Ma straordinarie sono le possibilità di indagine offerte proprio dalle note diplomatistiche che arricchiscono questa edizione, grazie alla complessa stratificazione delle tradizioni dei documenti e alla completezza delle informazioni fornite. Moltissimi i campi di indagine (a cui, per altro, le introduzioni dei curatori hanno già avviato convincenti proposte di lettura e di interpretazione): dalla ricerca sulla molteplicità delle formule autenticatorie attraverso due secoli cruciali per la formazione della prassi notarile e della sua interazione col conseguente sviluppo della dottrina, al valore e significato dei rapporti stabiliti⁴⁷ fra antigrafì, copie e collocazione archivistica, con un'apertura evi-

⁴⁷ Bisogna certo, in quest'ottica, distinguere ed analizzare tra le relazioni esplicitate in testo dai vari funzionari e quelle solo ipotizzabili dall'ordine e successione dei documenti, che in alcuni casi possono farci pensare alla ripresa di veri e propri *dossier* d'archivio preesistenti: si vedano le convincenti osservazioni di A. ROVERE, *Tipologia documentale* cit., p. 428 e sgg. Dai più recenti lavori di edizione e di analisi dei singoli *libri iurium* mi pare emerga comunque indubitabile la constatazione che è impossibile operare una qualsiasi definizione onnicomprensiva nei confronti di una fonte come questa, sottoposta continuamente a revisioni ed elaborazioni

dente nei confronti del funzionamento della burocrazia e degli organi amministrativi del comune; o, ancora, al problema, aperto e intrigante, dell'uso di antigrafì diversi ad opera dello stesso notaio redattore, oppure, e ancora più stimolante e curioso, un diverso comportamento dello stesso notaio nei confronti di uno stesso antografo. È un fatto che mi ha incuriosito, e su questo vorrei davvero concludere il mio intervento.

Rolandino de Riccardo, il redattore – come abbiamo visto – del *liber A* e di *Duplicatum*, trascrive in entrambi un documento cartaceo privo di qualsiasi elemento di autenticazione⁴⁸. Ma, mentre nel *Liber A* lo autentica con una formula identica a quella adottata in casi di antigrafì autentici (salvo che per l'uso del generico e in certo modo neutro termine *exemplum* per definire l'antografo), in *Duplicatum* non usa forme di *completio*, aggiungendo invece in calce un'ampia, prudentissima formula che sembrerebbe voler sottolineare, mi pare, soprattutto il suo senso di responsabilità ed insieme la sua dignità professionale: «superscriptum enim exemplum... scriptum erat in quadam papiru sine signo et sine aliqua publicatione et ideo me non subscripsi, sed sicut in eo vidi tamen hic exemplavi». Questo atteggiamento di distacco professionale nei confronti dell'antografo è confermato in altri casi, come quello in cui parla di un «exemplum cuiusdam scripture... que... licet non fuerint firmate et approbate, hic scripture sunt ad memoriam futurorum»⁴⁹. Mi sono chiesto: potrebbe essere invece un intervento diretto del “curatore” e probabile consulente tecnico Porchetto Salvago, che abbia richiamato il notaio ad una maggiore attenzione rispetto al comportamento tenuto, in contemporanea, su *A*, dove invece il documento è stato autenticato senza commenti? Se così fosse, potrebbero avere un significato più concreto ed un più netto rilievo i casi di mancata autenticazione di alcuni documenti segnalati proprio nel *Duplicatum* da Eleonora Pallavicino, che li vedrebbe soprattutto come segno di un'attività di produzione dei due registri “gemelli” condotta in parallelo «in maniera disordinata e discontinua»⁵⁰.

sulla scorta delle necessità specifiche, e in continua evoluzione, a cui essa era chiamata a rispondere, nei singoli luoghi e nei contesti dati.

⁴⁸ *I Libri Iurium* cit., I/6, n. 1095, pp. 282-284.

⁴⁹ *Ibidem*, I/7, n. 1238, pp. 374-378.

⁵⁰ *Ibidem*, I/6, p. XXIII.

INDICE

<i>Dino Puncub</i> , Grandi temi per una grande storia	pag.	5
<i>Michele Ansani</i> , <i>Il Codice diplomatico digitale della Lombardia medievale</i> : note di lavoro	»	23

COMUNI E MEMORIA STORICA

<i>Cosimo Damiano Fonseca</i> , I Libri Iurium della Repubblica di Genova	»	53
<i>Gian Giacomo Fissore</i> , I libri iurium della Repubblica Genovese: considerazioni di un diplomaticista	»	69
<i>Gian Maria Varanini</i> , Le origini del comune nella memoria storica cittadina del tardo medioevo italiano. Appunti	»	89
<i>Cristina Carbonetti Vendittelli</i> , I libri iurium di Viterbo	»	113
<i>Andrea Degrandi</i> , I libri iurium duecenteschi del comune di Vercelli	»	131
<i>Ada Grossi</i> , Il 'Liber iurium' di Lodi	»	149
<i>Valeria Leoni</i> , Il Codice A del comune di Cremona	»	171
<i>Marco Pozza</i> , I Libri Pactorum del comune di Venezia	»	195
<i>Paola Vignoli</i> , Sull'origine e la formazione del <i>Liber Censuum</i> del Comune di Pistoia	»	213

ALLE ORIGINI DEL COMUNE DI GENOVA

<i>Renato Bordone</i> , Le origini del comune di Genova	pag.	237
<i>Antonella Rovere</i> , Comune e documentazione	»	261
<i>Paola Guglielmotti</i> , Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI	»	299
<i>Giuseppe Felloni</i> , Note sulla finanza pubblica genovese agli albori del comune	»	329
<i>Romeo Pavoni</i> , Città e territorio alle origini del Comune	»	353
<i>Valeria Polonio</i> , Identità ecclesiastica, identità comunale: la memoria a Genova	»	449
<i>Ennio Poleggi</i> , Il sistema delle curie nobiliari. Il sito <i>de Fornari</i> , primo palazzo del Comune	»	483
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Genova e il Mediterraneo occidentale nei secoli XI-XII	»	503
<i>Michel Balard</i> , Genova e il Levante (secc. XI-XII)	»	527
<i>Sandra Origone</i> , Realtà e celebrazione nella prospettiva delle relazioni tra Bisanzio e Genova	»	551
<i>Serghej Karpov</i> , I Genovesi nel Mar Nero: alti magistrati di Caffa di fronte alle accuse	»	583
<i>Gabriella Airaldi</i> , Conclusioni	»	595



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società

Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo